

Prot. 3986/1-19

Castelfondo, 04 dicembre 2013

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE PER I GIORNI 07 E 08 DICEMBRE 2013.**ORDINANZA N.RO 22/2013****IL SINDACO**

- Vista la richiesta, agli atti sub. prot. 3793 dd. 18.11.2013 a firma del Presidente dell'Associazione Pro Loco di Castelfondo, tendente ad ottenere l'autorizzazione in occasione della Festa di San Nicolò che si terrà nei giorni 7 e 8 dicembre 2013;
- Considerato che, per permettere il regolare svolgimento di detta manifestazione ed inoltre per motivi di sicurezza risulta necessario provvedere a vietare il transito veicolare per il giorno 07 dicembre 2013 dalle ore 20,00 alle ore 22,00 e per il giorno 08 dicembre 2013 dalle ore 16,30 alle ore 18,00 delle seguenti strade comunali: Via D. Alighieri, Via G. Cantore, Via F. Filzi, Via Ronchi, Via della Croce, Via delle Fasse ed inoltre Piazza Villa;
- Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare con divieto di sosta e di parcheggio di Piazza Villa dalle ore 17,00 alle ore 21,00 del giorno 08 dicembre 2013;
- Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.) ed in particolare l'art. 6 comma 4, lettera a);
- Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm. contenente il Testo Unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.
- Visto il D.Lgs. n.ro 285 dd. 30.04.1992 ed in particolare l'art. 7;

ORDINA

**LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IL GIORNO 07 DICEMBRE 2013 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00 E IL GIORNO 08 DICEMBRE 2013 DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,00 DELLE SEGUENTI STRADE COMUNALI:
VIA D. ALIGHIERI, VIA G. CANTORE, VIA F. FILZI, VIA RONCHI, VIA DELLA CROCE, VIA DELLE FASSE E PIAZZA VILLA.**

ORDINA INOLTRE

LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E IL DIVIETO DI SOSTA E DI PARCHEGGIO IN PIAZZA VILLA DALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 08 DICEMBRE 2013 ALLE ORE 21,00.

DEMANDA

Al Presidente dell'Associazione Pro Loco di Castelfondo, di disporre la collocazione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta sulla segnaletica stradale temporanea in prossimità della chiusura stradale ed esibita da parte degli incaricati al controllo.

Il Comune di Castelfondo declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potesse derivare a seguito dell'iniziativa di cui sopra.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Copia della presente ordinanza viene notificata a Vigili del Fuoco di Castelfondo, Stazione Carabinieri di Fondo e Polizia Locale Alta Val di Non competenti per territorio.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 180 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

